



**Provincia  
di Ascoli Piceno**  
Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
Provincia di Ascoli Piceno**

Piazza F. Simonetti, 36 63100 ASCOLI PICENO  
cod. fisc 01116550441  
PEC [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)  
[sua.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:sua.provincia.ascoli@emarche.it)

**PER CONTO DEL SERVIZIO VIABILITA' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE SS.PP.  
INFRASTRUTTURE  
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO: Procedura APERTA SOTTO SOGLIA, come disposto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023 ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di: "CUP I57H20000270001- Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 - OCDPC 408/2016 - 6° stralcio attuativo ANAS - Cod. Protg.: P2AP38\_E\_1901 - S.P. MEZZINA - Lavori per il ripristino del corpo stradale al km. 12+800- CIG BB0D28C484".**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

**Ing. Gianluigi Capriotti**

**tel.: 0736/277 604 - e.mail: [gianluigi.capriotti@provincia.ap.it](mailto:gianluigi.capriotti@provincia.ap.it)**

**RESPONSABILE della PROCEDURA di SELEZIONE:**

**L'INCARICATO DI E.Q. PER IL SERVIZIO APPALTI - SUA DELEGATO DAL DIRIGENTE**

**Dott. Valerio Celani**

**tel: 0736 277 279; e.mail: [valerio.celani@provincia.ap.it](mailto:valerio.celani@provincia.ap.it)**

Il RPS renderà la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 successivamente all'arrivo delle offerte alla procedura. La predetta dichiarazione sarà allegata al Verbale di gara.

La prima seduta di gara si terrà alle ore **9:30** del giorno **30/04/2026** presso la Stazione Unica Appaltante, sita al 3° piano della sede della Provincia di Ascoli Piceno (Piazza Simonetti n. 36).

**L'appalto si svolgerà interamente con modalità telematica.**

**L'offerta e la relativa documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via telematica sulla piattaforma Net4market al seguente link: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciaascoli](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciaascoli).**

**Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all'interno del Disciplinare Telematico di gara (Allegato 2).**

## 1. PREMESSE

**La procedura si svolge in esecuzione alla decisione a contrarre del Titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal Dirigente per il Settore III – INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI RETE - Registro di Servizio n. 18 del 24/02/2026 (Registro Generale n. 210 del 12/03/2026).**

Le imprese sono invitate a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il termine ultimo delle ore **13:30 del giorno 26/04/2026**

Con il presente Disciplinare si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura APERTA SOTTO SOGLIA, come disposto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023 ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023.**

N.B. Applicazione del **criterio del prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto **non riveste interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023, in quanto alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali.**

### **PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di Gara e a quanto previsto nel Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può

disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni disistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Telematico.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **BANDO DI GARA.**
- **DISCIPLINARE DI GARA.**
- **Allegato 1)** – Istanza di partecipazione + Dichiarazioni integrative (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante).
- **Allegato 2)** – Disciplinare Telematico.
- **Allegato 3)** – “Informativa sul trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679.
- **Allegato 4)** - “Codice di comportamento della Provincia di Ascoli Piceno” adottato dalla stazione appaltante con atto di GIUNTA PROVINCIALE N. 212 DEL 27/12/2013.
- **Allegato 5)** – “Protocollo quadro di legalità tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n.229/2016, il Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.p.r. 9 settembre 2016 e la Centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia.
- **Allegato 6)** – Progetto Esecutivo.

La documentazione di gara è disponibile **sulla piattaforma Net4market al seguente link: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciaascoli](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciaascoli)**.

### 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare tramite lo spazio telematico 'Chiarimenti' presente all'interno della scheda di gara, entro il termine inderogabile del **23/04/2026, ore 23.45**.

Le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite entro il giorno **24/04/2026**. Le risposte alle richieste di chiarimenti, se del caso, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'interno della scheda di gara.

Le date e gli orari delle eventuali sedute pubbliche di gara, successive alla prima, saranno pubblicate sul sito di cui sopra almeno un giorno prima della data fissata e avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Net4market nell'ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.**

## **COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

*N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.*

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI**

### 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante la scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera.

**Il fine del contratto consiste nel miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti della rete viaria di competenza di questo Ente, mediante interventi di manutenzione straordinaria.**

L'intervento in oggetto è situato nel territorio del Comune di Offida, tra il km 12+800 e il km 13+000 della S.P. 43 "Mezzina", a nord ovest del capoluogo di Offida, in località San Barnaba.

Il tratto della sede stradale interessato dall'intervento è quello che collega la località San Barnaba con la strada provinciale SP92 Val Tesino. Dall'incrocio con la SP 17 Castignanese, il tratto stradale è coinvolto da diverse criticità che si manifestano a diverse quote altimetriche con fenomenologie talora distinte talora analoghe. In particolare, nel tratto al km 12+800, per un'estensione di circa 100m, il corpo stradale risulta dissestato da forti avvallamenti. Tali dissesti si ripercuotono inevitabilmente sul piano viabile. Dagli studi geologici effettuati la geologia dell'area è riferibile alla Formazione delle Argille Azzurre del Pliocene inf- Pleistocene inf. Al di sopra di tale formazione vi sono depositi continentali in frana in evoluzione molto estesa. La riattivazione di questo movimento franoso, riconducibile agli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito il territorio e agli eccezionali eventi meteorici di inizio 2017 hanno inevitabilmente aggravato lo stato dei luoghi accentuando la presenza di lesioni trasversali da trazione che creano una situazione di pericolosità attiva per gli utenti.

Il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto in data 26/02/2025.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- **Codice CPV: 45262310-7 - Lavori in cemento armato.**
- **Codice ATECO 43.99-09 Altri lavori di costruzione specializzati in c.a.**
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **I57H20000270001**
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **BB0D28C484**

**La copertura finanziaria dell'intervento è stata individuata** ai Cap. U 20073/0 cc.ii. n. 2025/1/106/1 – 2020/1/646/2 – 2020/1/646/4 – 2025/614

**Contratto collettivo applicabile:** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è **il CCNL EDILIZIA e AFFINI, lavoratori dipendenti delle imprese industriali edili e affini e delle cooperative. Si considerano equivalenti i contratti collettivi classificati mediante codice alfanumerico CNEL/IMPES/F012/F015 e F018.**

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando*

*l'apposita sezione dell'Allegato 1)* il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Disciplinare di Gara; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare di Gara  
*o in alternativa*
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare di Gara, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
  - retribuzione tabellare annuale;
  - indennità di contingenza;
  - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tredecima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
  - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
  - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
  - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
  - durata del periodo di prova;
  - durata del periodo di preavviso;
  - durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
  - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
  - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
  - monte ore di permessi retribuiti;
  - bilateralità;
  - previdenza integrativa;
  - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto. In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare di Gara, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

**Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.lgs 36/2023, nonché dell'allegato II.3 al Codice**, gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno impegnarsi a garantire:

- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in conformità con l'art. 11 del Codice, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.lgs 36/2023, nonché dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno impegnarsi a garantire:

- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in conformità con l'art. 11 del Codice, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ed in particolare dovrà garantire, in caso di assunzione, una percentuale almeno del 5% tra le persone con disabilità, donne e giovani sotto i 36 anni.

**Gli operatori economici per essere ammessi alla gara** dovranno impegnarsi a garantire quanto segue:

- **per i concorrenti con oltre 50 dipendenti** presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sul personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;
- **per i concorrenti che occupino da 15 a 50 dipendenti** presentare una dichiarazione nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la seguente documentazione: • una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; • una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

### 3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto sarà stipulato in forma pubblica.

Il presente appalto è dato a **MISURA**.

## LAVORI

A. **€ 790.654,02** - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

A1. **€ 775.309,02** - IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso di gara (di cui € 247.384,66 per Stima incidenza della manodopera per i lavori)

A2. **€ 15.345,00** - Stima dei costi per la sicurezza **non soggetti a ribasso di gara**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato nella misura del 31,91% (pari ad € 247.384,66) conformemente a quanto disposto dall'art. 41 c. 13 del D.Lgs n. 36/2023 come da elaborato progettuale "Incidenza manodopera".

Ai sensi dell'art. 41, c. 14, del D.Lgs n. 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Tali costi saranno poi valutati al fine di ritenerli congrui perché derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive tali da non comportare penalizzazioni per la manodopera (cfr. MIT parere n. 2505 del 17.04.2024);

### 3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Categoria Lavorazione ex allegato II.12 del D.Lgs 36/2023	Classifica	Opera a base di gara a misura €	Di cui importo manodopera (€)	Oneri sicurezza €	Sommano per categoria €	Categorie	Subappalto
OS21	III	532.961,50	190.034,34	10.548,43	543.509,93	Prevalente	<b>SI Max 49,9%</b>
OG3	I	215.599,12	47.159,18	4.285,25	219.884,37	Scorporabile subappaltabile	<b>SI 100%</b>
OS12-A	I art. 28 All. II.12 (1)	26.748,40	10.191,14	511,32	27.259,72	Scorporabile subappaltabile	<b>SI 100%</b>
TOTALE		775.309,02	247.384,66	15.345,00	790.654,02		

#### **NOTA BENE:**

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire, **ad ulteriore specificazione dell'art. 44 del CSA, il limite del subappalto del 49,9% è fissato per la categoria prevalente.**

**Le categorie OG3 e OS12A se possedute, possono essere subappaltate fino al limite massimo del 100%, in assenza si configura il subappalto necessario, con qualificazione nella categoria prevalente.**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito**

mimino di cui all'articolo 30 c.2 del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso:
- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OS21 - classifica III^; categorie scorporabili OG3 classifica I e OS12-A classifica I**
  - **patente a crediti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. o, in alternativa l'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti;**
  - **Nota (1):** in assenza di qualificazione SOA, per dette lavorazioni/categorie i requisiti possono essere comprovati, ai sensi dell'art. 28 dell'All. II.12 del D.lgs 36/2023, pertanto il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dimostrare:
    - a) di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, lavorazioni riconducibili alla categoria OS12-A per un importo non inferiore ad € 27.259,72;
    - b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti ai sensi del punto precedente;
    - c) adeguata attrezzatura tecnica
  - **incisum** - per assicurare il più celere svolgimento della presente procedura il concorrente è invitato a comprovare i requisiti indicati alla nota (1) già in sede di partecipazione, inserendo i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti citati nella sezione "Documentazione Amministrativa" della Piattaforma di negoziazione.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

### 3.4 PRESCRIZIONI VARIE

Le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:

- termine di ultimazione dei lavori: gg. 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- remunerazione "a misura" ai sensi dell'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
- pagamenti:
  - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto, da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP;
  - acconti: sono dovuti ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 200.000,00;
  - saldo: entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale;
- penali: 1,5‰ (euro uno virgola cinque per ogni mille) per mille dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- premio di accelerazione: per ogni giorno di anticipo sul termine finale 0,5‰ (euro zero virgola cinque ogni mille) e comunque nella misura massima dell'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale;
- revisione prezzi: ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti e dell'art. 27 del CSA;
- garanzie, con le seguenti modalità:
  - ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;
  - ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità e le misure previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53 comma 4 del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 30 e 31 del CSA);
  - polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice (art. 32 del CSA);
- subappalto: come previsto dall'art. 44 del C.S.A.
- ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- sopralluogo: non richiesto;
- l'aggiudicatario dovrà rispettare, relativamente alla categoria di lavorazioni indicata nel capitolato speciale d'appalto i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade), adottati nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68

del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

## **Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

**NB)** Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2

non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.**

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

## Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

### **Grave illecito professionale**

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'[articolo 95, comma 1, lettera e](#) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) e aggravati ai sensi dell'[articolo 416-bis.1 del medesimo codice](#) salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del Disciplinare di Gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di

cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#);

8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);
- 4) i reati urbanistici di cui all'[articolo 44, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

### **Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili**

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
  - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
  - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'[articolo 96](#) del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'[articolo 100](#) del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

-----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. con riferimento alla Provincia di Ascoli Piceno.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 6.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITA'**

- a) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.M. n. 154/2017, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell' Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.;
- c) **Iscrizione all'elenco dell'Anagrafe degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii.);**

## 6.2

### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

**d) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OS21 - classifica III^**
- **categorie scorporabili/subappaltabili OG3 classifica I e OS12-A – classifica I. In alternativa, per quest'ultima, comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 28 dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023.**

**NB:** Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

## **6.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lett. e)** (raggruppamenti temporanei), **lett. f)** (consorzi ordinari) e **lett.**

**g)** (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a):** deve essere posseduto da:
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o

GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione all'elenco dell'Anagrafe degli esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii.)** di cui al **paragrafo 6.1 - lett. c)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente **paragrafo 6.2) - lett. d)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 4 del presente Disciplinare di Gara.

#### **NB:**

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), **devono indicare** in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

## **Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

**Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.**

### **6.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2 lett. b)** (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) **lett. c)** (*consorzi tra imprese artigiane*) e **lett. d)** (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo **all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- **Requisito relativo all'iscrizione all'elenco dell'Anagrafe degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii.) di cui al paragrafo 6.1 - lett. c):**

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al **paragrafo 6.2 - lett. d)** deve essere posseduto:
  - I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c)

(*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli

stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

## 6.5

### **MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Per le finalità di verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023 le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Fino a tale provvedimento, si considera la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla GURI n. 249 del 24 ottobre 2022, con la quale l'ANAC ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che, oltre alla verifica dei suddetti requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento consente, altresì, la verifica circa la permanenza degli stessi in fase di esecuzione del contratto.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di Gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## **7. AVVALIMENTO: non consentito**

**N.B.** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art 104 comma 11 del DL 33/2023, anche alla luce del decreto Mit 3255 del 30/1/25, si evidenzia che la tipologia dei lavori previsti ha un grado di difficoltà tecnica medio alto e pertanto gli stessi debbono essere eseguiti dall'operatore economico aggiudicatario che possieda in proprie caratteristiche tecniche e organizzative adeguate alla tipologia dell'intervento.

## 8. SUBAPPALTO

- È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:
  - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, **a parziale rettifica di quanto stabilito all'art. 44 del CSA, il limite del subappalto è fissato nel 49,9% della categoria prevalente, e la possibilità di subappaltare il 100% delle due categorie scorporabili.**

L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenze per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi e, al contempo, di garantirne il rispetto del principio di risultato anche connesso alle tempistiche di esecuzione dei lavori che, stante l'esigua durata, non dovranno essere eccessivamente condizionati da tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dalle necessarie verifiche e controlli in materia di D.Lgs 81/2008 di accesso al cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, sia in possesso della documentazione attestante l'iscrizione nell'Elenco dell'Anagrafe degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii) ovvero domanda di iscrizione nel predetto elenco o apposita dichiarazione sostitutiva (art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 e ss. mm. e ii.) e patente a crediti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. se non in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o**

### **superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti;**

- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

In caso di subappalto, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 % delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co 1, lett o) dell'all. I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

## **9. SUBAFFIDAMENTI**

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

## **10. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA**

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;

- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis)** servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter)** ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater)** servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "Whitelist" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n.36/2023.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00 (Euro settantasette/00) – CIG BB0D28C484** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 ((GURI n. 85 del 11/04/2025) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Come precisato al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#).
2. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#).
3. [accedere al servizio](#).

Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel ["manuale utente operatore economico"](#) pubblicato sul sito dell'ANAC.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**Entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 13:30 del giorno 29/04/2026 i concorrenti devono effettuare il caricamento dell'offerta nelle modalità contenute all'interno dell'Allegato 2 - Disciplinare telematico di gara.**

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intero progetto.

#### ***"Documentazione Amministrativa"***

**N.B. All'interno della "Documentazione Amministrativa" devono essere inseriti i documenti di seguito richiesti. I vari documenti presentati dovranno essere salvati in distinti files in formato .pdf.p7m e ciascuno di essi dovrà essere sottoscritto digitalmente.**

In essa devono essere contenuti i seguenti documenti, **secondo le istruzioni operative contenute all'interno dell'Allegato 2 - Disciplinare Telematico di gara:**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 10 (*dieci*) giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente;

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla

stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni e superiore a 10 (*dieci*) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), **N.B. è possibile compilare e produrre il DGUE tramite la funzione 'DGUE' presente all'interno della scheda di gara**, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati.

Il DGUE va compilato, ai sensi dell'art. 91 c.3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

### **15.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.2.1 Dichiarazioni**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente i seguenti modelli:

- **Allegato 1) – Dichiarazioni Operatore Singolo (Imprenditori individuali - società)**

in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

- **Allegato 1) – "Dichiarazioni RTI, Consorzi ordinari, Geie"** in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- la composizione del RTI, Consorzio ordinario/Geie, le qualificazioni SOA possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

**(solo in caso di RTI, Consorzio ordinario, Geie non ancora costituito)**

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
- l'impegno, in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

- **Allegato 1) – "Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete"** in cui si dichiara:

- la composizione e la tipologia della rete
- per quali imprese la rete concorre
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

**NB)** per le ulteriori dichiarazioni che differiscono in base alla tipologia della rete si veda il successivo paragrafo 15.2.3)

- **Allegato 1) – "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili"** in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- le imprese consorziate esecutrici
- il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

## **Modalità di Sottoscrizione:**

Le dichiarazioni di cui ai modelli sopra indicati vanno sottoscritte come di seguito indicato:  
dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società) :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo.

**Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativaprocura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.**

Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art.30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. nell'apposita sezione prevista nei moduli.

## DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Inoltre, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:
  - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
  - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio*)

### **Oppure**

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso **deve allegare idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere **EDILIZIA - codice alfanumerico CNEL/INPES/F012/F015 e F018**, ossia quello indicato dalla stazione appaltante

### **Oppure**

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo Nazionale

..... Codice alfanumerico ....., e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale indicato dalla stazione appaltante

### **Oppure**

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere ..... Codice alfanumerico ....., e che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**Codice di comportamento della Provincia di Ascoli Piceno**" allegato alla documentazione di gara (**Allegato 4**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  - **Dichiara di aver preso visione ed accettare** le clausole e le condizioni particolari previste dal Protocollo quadro di legalità tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n.229/2016, il Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.p.r. 9 settembre 2016 e la Centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa -Invitalia (**Allegato 5**);
  - **Dichiara di essere** in possesso dell'iscrizione all'elenco **dell'Anagrafe degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii)**;
7. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC.....;
8. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
9. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679**" – **Allegato 3**) del presente Disciplinare di Gara;
10. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche difatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad

un unico centro decisionale

**oppure**

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggettiche si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.

**Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)**

11. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019

\_\_\_\_\_;

- autorizzazione (n/Prot. \_\_\_\_\_) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 4) "*Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa*" del presente Disciplinare di Gara

**Per gli operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)**

12. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- decreto di apertura emesso dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- autorizzazione (n/Prot. \_\_\_\_\_) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data \_\_\_\_\_, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) "*Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa*" del presente Disciplinare di Gara

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019**

13. **DICHIARA** di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Modalità di Sottoscrizione:**

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 15.2.1)

## 15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità.  
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.  
Documentazione a comprova dei requisiti eventualmente posseduti ai sensi dell'art. 28 dell'All. II.12 del D.Lgs. 36/2023.
- **PROCURA (UNICAMENTE NEL CASO IN CUI L'OFFERTA SIA PRESENTATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONCORRENTE)** anche in semplice copia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia del documento d'identità valido del sottoscrittore.
- **Iscrizione nell'Elenco dell'Anagrafe degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss. mm. ii) ovvero domanda di iscrizione nel predetto elenco o apposita dichiarazione sostitutiva (art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 e ss. mm. e ii.);**
- **Patente a crediti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. se non in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti;**
- **Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti;**
- **Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.**

## 15.2.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

**"Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, deve essere prodotta:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

**"Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, deve essere prodotta:

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

**"Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"**:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di**

**soggettività giuridica****"Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete":**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**"Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete":**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, contenente:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 15.2.1).

**16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA****N.B. leggere con attenzione l'art. 7 del Disciplinare Telematico (Allegato 2).**

Generare e scaricare il "**Documento d'offerta generato**" elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma.

Al fine del conteggio della soglia di anomalia, si evidenzia che si terrà conto dei ribassi

percentuali fino alla terza cifra decimale pertanto il concorrente può esprimere un ribasso contrattuale con un massimo di tre cifre decimali. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Deve essere, altresì, dichiarato che, all'interno del prezzo offerto sono compresi, **a pena di esclusione:**

- **i propri costi della manodopera non soggetti a ribasso;**
- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto.**

**NB:** L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato nella misura del 14,616% (pari ad € 86.818,23) conformemente a quanto disposto dall'art. 41 c. 13 del D.Lgs n. 36/2023 come da elaborato progettuale "Incidenza manodopera". Ai sensi dell'art. 41, c. 14, del D.Lgs n. 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Tali costi saranno poi valutati al fine di ritenerli congrui perché derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive tali da non comportare penalizzazioni per la manodopera (cfr. MIT parere n. 2505 del 17.04.2024);

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena d'esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'Allegato 1.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

**Nota (3): L'imposta di bollo in una procedura telematica di affidamento lavori, basata su una piattaforma di e-procurement, non si applica all'offerta economica. Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Trento – Interpello n. 906-101/2019**

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'appalto è aggiudicato in base al **critério del prezzo più basso**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 3 del citato D.Lgs. n. 36/2023 **ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari a cinque**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, per il calcolo della soglia di anomalia verrà seguito il **"Metodo A"** indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

- Con riferimento all'applicazione del suddetto metodo si precisa che:
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la procedura di esclusione automatica è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse

risultati pari o superiore a ***cinque***;

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

**Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.**

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **non sono previste sedute pubbliche** per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Net4market.

La prima seduta avrà luogo il giorno **30/04/2026, alle ore 9:30** presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Appalti - SUA.

Il Seggio di gara procederà nella prima seduta:

- all'apertura dell' "OFFERTA ECONOMICA";
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente ammesso.

Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma Net4market, ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza e ad individuare un aggiudicatario provvisorio.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio:

- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara;
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare di Gara;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone

l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il Seggio di Gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso sospenderà la seduta di gara e comunicherà il nominativo del concorrente al Responsabile del progetto (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Seggio di Gara disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di **15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità "*Comunicazioni private*" di Net4market.

Ai sensi dell'art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lett. e) ed f), comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio, comprese le eventuali imprese cooptate. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5)* del presente Disciplinare di Gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di Gara si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

Si precisa che, a norma dell'art. 110 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità "Comunicazioni private" di Net4market, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

## **20. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'Elaborato **09 "Incidenza manodopera"** del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

### **Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera**

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse. Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

### **NB)**

***Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.***

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la

mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **30 giorni** dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la stipula del contratto non avviene nel termine prefisso dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva

da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto "Parte amministrativa", il Capitolato Speciale d'Appalto "Parte Tecnica" il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia;

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

**Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso si concluderà nel termine di tre mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

## 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (**Allegato 3**).

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

**Si invita a prestare la massima attenzione ed a valutare attentamente la documentazione che si intende inserire nella sezione della piattaforma net4market denominata "Accesso ai documenti di gara" (vedi artt. 6 e 7 del disciplinare telematico - Allegato 2), relativa agli atti da rendere reciprocamente disponibili tra gli operatori economici che si collocheranno nei primi cinque posti in graduatoria, ai sensi del sopra menzionato art. 36, comma 2 del D.Lgs 36/2023.**

## 23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel "Codice di comportamento della Provincia di Ascoli Piceno approvato con atto di GIUNTA PROVINCIALE N. 212 DEL 27/12/2013.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Provincia di Ascoli Piceno [<http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/trasparamm/documenti/01116550441/?idsezione=243&idperiodosezioni=2&idannopubblicazione=-1&rows=50&page=1>]

**L'INCARICATO DI E.Q. PER IL SERVIZIO APPALTI – SUA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE  
F.to Dott. Valerio Celani**

## **Allegati:**

- **Allegato 1)** – Istanza di partecipazione + Dichiarazioni integrative (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante).
- **Allegato 2)** – Disciplinare Telematico.
- **Allegato 3)** – “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”.
- **Allegato 4)** - “Codice di comportamento della Provincia di Ascoli Piceno” adottato dalla stazione appaltante con atto di GIUNTA PROVINCIALE N. 212 DEL 27/12/2013.
- **Allegato 5)** – Protocollo quadro di legalità tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n.229/2016, il Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.p.r. 9 settembre 2016 e la Centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa –Invitalia.
- **Allegato 6)** – Progetto Esecutivo.